

altri enti nel restante territorio nazionale”; inoltre, viene stabilito che “le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma”.

Inoltre, sarebbero violati gli artt. 80 e 81 St., che garantiscono competenza legislativa alle Province in materia di finanza locale, e l’art. 17, comma 3, d.lgs. 268/1992, che attribuisce alle Province il potere di disciplinare “con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i limiti all’assunzione di personale, le modalità di ricorso all’indebitamento, nonché le procedure per l’attività contrattuale”.

Tale potestà legislativa è stata attuata con la l.p. 36/1993, il cui art. 3 — come visto — dispone che “in sede di definizione dell’accordo previsto dall’articolo 81 dello Statuto speciale sono stabilite... le misure necessarie a garantire il coordinamento della finanza comunale e quella provinciale, con particolare riferimento alle misure previste dalla legge finanziaria per il perseguimento degli obiettivi della finanza provinciale correlati al patto di stabilità interno”.

Le norme in questione, dunque, pretendono di sovrapporsi con diretta applicabilità ad una disciplina già vigente in provincia, con conseguente violazione dell’art. 2 d.lgs. 266/1992.

P.Q.M.

Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 25, lett. b), n. 4, e comma 28; comma 118; comma 132; se ed in quanto riferibili alle Province autonome, commi 138; 141; 142; 143; 146; 380, in particolare lett. b), f), h) e i); 448; 455; 456; 457; 459; da 461 a 465 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), nelle parti, nei termini e sotto i profili esposti nel presente ricorso.

Padova-Trento, 25 febbraio 2013

Prof. avv. FALCON – avv. PEDRAZZOLI

13C00109

N. 36


*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 marzo 2013
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Commercio - Norme della Regione Veneto - Esercizi di vicinato - Apertura, modificazioni di superficie, mutamento di settore merceologico, trasferimento di sede e subingresso - Assoggettamento a SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) da presentarsi allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) - Ricorso del Governo - Denunciato esonero dalla verifica di assoggettabilità a VAS (valutazione ambientale strategica) per le varianti conseguenti a procedura di SUAP afferenti a strutture di vendita - Contrasto con le norme statali - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

- Legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, art. 17.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s).

Commercio - Norme della Regione Veneto - Medie strutture di vendita - Apertura, modificazioni di superficie, mutamento di settore merceologico, trasferimento di sede, subingresso - Assoggettamento ad autorizzazione rilasciata dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ovvero, a seconda del tipo di attività e della superficie di vendita superiore o meno a 1.500 mq, a SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) da presentarsi al SUAP - Ricorso del Governo - Denunciato esonero dalla verifica di assoggettabilità a VAS (valutazione ambientale strategica) per le varianti conseguenti a procedura di SUAP afferenti a strutture di vendita - Contrasto con le norme statali - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

- Legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, art. 18.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s).



Commercio - Norme della Regione Veneto - Grandi strutture di vendita - Apertura, modificazioni di superficie, mutamento di settore merceologico, trasferimento di sede, subingresso - Assoggettamento ad autorizzazione rilasciata dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ovvero, nei casi di riduzione di superficie, mutamento del settore merceologico, modifica della ripartizione e subingresso, a SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) da presentarsi al SUAP - Ricorso del Governo - Denunciato esonero dalla verifica di assoggettabilità a VAS (valutazione ambientale strategica) per le varianti conseguenti a procedura di SUAP afferenti a strutture di vendita - Contrasto con le norme statali - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- Legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, art. 19.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s).

Commercio - Norme della Regione Veneto - Grandi strutture di vendita - Requisiti urbanistici e ambientali - Previsione applicazione della normativa sulla VIA (valutazione di impatto ambientale) limitatamente alle grandi strutture aventi superficie di vendita compresa tra 2.501 e 8.000 mq ovvero superiori a 8.000 mq, rispettivamente assoggettate alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, o *screening*, ed alla procedura di VIA propriamente detta - Indiscriminata esenzione dalla verifica di assoggettabilità a VIA per tutte le strutture con superfici di vendita da 150 a 2.500 mq nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e da 250 a 2.500 mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti - Ricorso del Governo - Denunciata illegittima restrizione del campo di applicazione della VIA - Contrasto con le norme statali - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- Legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, art. 22.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s).

Commercio - Norme della Regione Veneto - Strutture di vendita a rilevanza regionale - Assoggettamento dei relativi interventi edilizi ad un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000, anche in variante ai piani territoriali - Ricorso del Governo - Denunciata possibilità che l'accordo di programma determini deroghe ulteriori rispetto alle varianti agli strumenti urbanistici contemplate dal predetto art. 34 - Contrasto con le norme del codice dei beni culturali e del paesaggio - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio.

- Legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, art. 26.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 135 e 143.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato C.F. 80224030587, Fax 06/96514000 e Pec ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,


Contro Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Venezia;

Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 17, 18, 19, 22 e 26 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, intitolata «Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto», pubblicata nel B.U. Veneto 31 dicembre 2012, n. 110, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione e ciò a servito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 febbraio 2013.

FATTO E DIRITTO

La legge della Regione Veneto del 28 dicembre 2012, n. 50, intitolata «Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto» contiene disposizioni per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto.

Tale legge, in materia di commercio al dettaglio su area privata, presenta profili di illegittimità costituzionale relativamente agli artt. 17, 18, 19, 22 e 26 per i seguenti



MOTIVI

Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), della costituzione: legislazione esclusiva dello stato - tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

1) L'art. 17 della legge Regione Veneto del 28 dicembre 2012, n. 50 in esame, che disciplina gli esercizi di vicinato, dispone che «L'apertura, l'ampliamento o la riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il subingresso degli esercizi di vicinato non ubicati all'interno di grandi strutture di vendita e medie strutture di cui all'articolo 18, comma 2, sono soggette a SCIA da presentarsi al SUAP».

2) L'art. 18 della suddetta legge, che disciplina le medie strutture di vendita, dispone che «1. L'apertura, l'ampliamento o la riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il subingresso delle medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati sono soggette a SCIA, da presentarsi al SUAP»; 2. L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede e la trasformazione di tipologia delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP; 3. La riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico, nonché il subingresso delle medie strutture di vendita di cui al comma 2 sono soggette a SCIA, da presentarsi al SUAP».

3) L'art. 19 della suddetta legge, che disciplina le grandi strutture di vendita, prevede che 1. «L'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede, la trasformazione di tipologia delle grandi strutture di vendita sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP al soggetto titolare dell'attività commerciale o, in caso di grande centro commerciale, al soggetto promotore»; 2. «La riduzione di superficie, il mutamento del settore merceologico ad eccezione di quanto previsto dal comma 3, la modifica della ripartizione interna, nonché il subingresso delle grandi strutture di vendita sono soggette a SCIA, presentata al SUAP dal soggetto titolare dell'attività commerciale o, in caso di grande centro commerciale, dal soggetto promotore».

Le tre riportate norme, quindi, prevedono che il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive - possa concedere l'autorizzazione prevista nelle norme stesse, senza far riferimento alcuno alla procedura di VAS - Valutazione Ambientale Strategica.

Ora la Regione Veneto:

con D.G.R. n. 791/2009, ha escluso « le varianti a piani e programmi conseguenti alla procedura di sportello unico per le attività produttive» «dalla procedura di verifica di assoggettabilità stessa nonché dalla procedura VAS, fatta salva la necessità di verificare se [i seguenti] progetti sono, o meno, assoggettati alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a screening di VIA»;

con l'articolo 40 della l. r. n. 13/2012 ha escluso dalla VAS i piani urbanistici attuativi e le loro varianti, ai quali sono assimilabili, nell'impostazione del legislatore regionale, anche le varianti conseguenti alla procedura di SUAP.


Quest'ultima norma regionale è stata impugnata dal Governo dinanzi alla Corte Costituzionale proprio perché la esclusione dalla VAS in essa prevista è stata ritenuta invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente ed ecosistema.

Consegue che le tre norme della legge in oggetto, sopra riportate, coerentemente con la legislazione regionale vigente, eludono il tema della VAS, ribadendo l'esclusione dalla VAS - Valutazione Ambientale Strategica - di tutte le varianti conseguenti a procedure SUAP.

Nel caso specifico, peraltro, si sottolinea che il D.P.R. 160/2010, all'art. 8, comma 3, esclude le procedure afferenti alle strutture di vendita dall'applicazione delle norme di raccordo procedimentale con strumenti urbanistici da esso previste. Pertanto, una variante conseguente alla procedura di SUAP relativa a strutture di vendita deve essere sottoposta alle procedure di approvazione previste per tutte le altre varianti urbanistiche e non può godere, nemmeno, delle forti semplificazioni previste per tale *iter* in funzione di altri tipologie di progetti presentati a SUAP.

Alla stregua delle rilevazioni suesposte deve ritenersi la legislazione regionale, nella parte in cui prevede che le varianti conseguenti a procedura di SUAP e afferenti a strutture di vendita non debbono essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS, contrasta con la disciplina statale sulla valutazione ambientale strategica, adottata dallo Stato nell'esercizio della propria competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

4) L'art. 22, che disciplina i «Requisiti ambientali e viabilistici», al comma 1, stabilisce che: «1. Alle grandi strutture di vendita si applica la vigente disciplina di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 «Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione ambientale» e successive modificazioni e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152



«Norme in materia ambientale» e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di semplificazione e unitarietà dei procedimenti, con riferimento alle seguenti tipologie progettuali:

a) grandi strutture aventi superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati, assoggettate alla valutazione di impatto ambientale (VIA);

b) grandi strutture aventi superficie di vendita compresa tra 2.501 e 8.000 metri quadrati, assoggettate alla procedura di verifica o screening».

La riportata norma risulta essere in manifesta difformità da quanto stabilito dal d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Allegato IV, punto 7.b, in quanto limita l'applicazione della normativa sulla VIA alle grandi strutture aventi superficie di vendita compresa, rispettivamente, tra 2.501 e 8.000 metri quadrati (assoggettate alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o screening) e superiori a 8.000 metri quadrati (assoggettate alla procedura di valutazione di impatto ambientale propriamente detta-VIA).

Tale disciplina lascia immotivatamente escluse dalla applicazione persino della semplice procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o screening tutte, e in modo indistinto, le strutture di vendita superiori a 150 e fino a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, e superiori a 250 e fino a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

Pertanto la disposizione regionale opera una illegittima restrizione del campo di applicazione della disciplina della valutazione di impatto ambientale, e quindi, in quanto detta disposizioni difformi dalla normativa statale vigente, è illegittima perché contrastante con l'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, ai sensi del quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

5) l'art. 26, che disciplina «le strutture di vendita a rilevanza regionale», dopo aver stabilito, nel primo comma, quali sono gli interventi da considerare di rilevanza regionale, dispone, al secondo comma, che «...Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti ad un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche in variante urbanistica e ai piani territoriali e d'area, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale di cui all'articolo 4».

La riportata norma, stabilendo che gli interventi edilizi relativi alle strutture di vendita a rilevanza regionale «sono soggetti ad un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche in variante ... ai piani territoriali...», prevede, così, la possibilità che l'accordo di programma determini deroghe ulteriori rispetto alle varianti agli strumenti urbanistici contemplate dal richiamato articolo del decreto legislativo n. 267 del 2000.

La disposizione regionale, pertanto, in quanto stabilisce che l'accordo di programma possa derogare ai piani territoriali, che, come noto, comprendono anche i piani paesaggistici, manifesta evidenti elementi di incostituzionalità in quanto contrasta con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che assegna alla competenza esclusiva statale la materia della tutela del paesaggio, nonché con gli articoli 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che costituiscono espressione della potestà legislativa esclusiva statale nella materia della tutela del paesaggio, in base ai quali le modifiche e le eventuali deroghe alla pianificazione paesaggistica vigente possono essere introdotte esclusivamente mediante una nuova pianificazione paesistica conforme ai contenuti regolatori stabiliti dal Codice e dettata con l'intesa dello Stato (almeno per quanto riguarda le aree sottoposte a vincolo paesaggistico).

Al riguardo, si rileva che codesta Ecc.ma Corte:


nella sentenza n. 225 del 22-07-2009 ha affermato che la VIA e la VAS, trattandosi di procedure che valutano in concreto e preventivamente «la sostenibilità ambientale», rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, comma 2, lett. s) Cost.;

nella sentenza n. 192/2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge con la quale la regione Piemonte aveva escluso dal regime di verifica di assoggettabilità a VAS il piano comunale di alienazione del patrimonio immobiliare, non prevedendo altresì l'attivazione della procedura di VAS nel momento in cui le previsioni di detto piano comportassero modifiche sostanziali al piano urbanistico comunale;

nella sentenza n. 209/2011 ha deciso analogamente per la legge della regione Toscana n.10/2010, la quale aveva escluso dalle procedure di valutazione i piani regolatori dei porti.

P.Q.M.

Chiede che l'Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi gli artt. 17, 18, 19, 22 e 26 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, intitolata «Politiche per lo sviluppo del sistema com-



merciale nella Regione del Veneto», pubblicata nel B.U. Veneto 31 dicembre 2012, n. 110, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.

Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso:

- 1) Estratto della deliberazione del C.d.M. del 26 febbraio 2013 e della relazione allegata al verbale.
- 2) Copia dell'impugnata legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50.

Roma, 28 febbraio 2013

L'Avvocato dello Stato: MANGIA

13C00110

n. 37

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 marzo 2013
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Basilicata - Approvazione localizzazione, in Agro di Calciano, di un impianto di distribuzione carburanti e relativi servizi accessori in variante al piano territoriale paesistico di area vasta del bosco di Gallipoli-Cognato e Piccole Dolomiti Lucane - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente per l'assenza di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) richiesta per impianti in siti di interesse comunitario e zone di protezione speciali - Violazione della sfera di competenza statale in materia paesaggistica, per il contrasto con la disciplina contenuta nel Codice dell'Ambiente.

- Legge della Regione Basilicata 21 dicembre 2012, n. 33, art. 1.
- Costituzione, artt. 9 e 117, comma secondo, lett. s); decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 135, 142 e 143.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato;

Nei confronti della Regione Basilicata in persona del suo Presidente per la dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 33, recante: «Approvazione localizzazione, in Agro di Calciano, di un impianto di distribuzione carburanti e relativi servizi accessori in variante al piano territoriale paesistico di area vasta nel bosco di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane» (B.U.R. Basilicata n. 48 del 21 dicembre 2012).

La legge della Regione Basilicata n. 33 del 21 dicembre 2012, recante «Approvazione localizzazione, in Agro di Calciano, di un impianto di distribuzione carburanti e relativi servizi accessori in variante al piano territoriale paesistico di area vasta nel bosco di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane», stabilisce, all'art.1, che: «In attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale 4 agosto 1987, n. 20, è approvata la localizzazione, in Agro di Calciano, di un impianto di distribuzione carburanti e relativi servizi accessori (Allegato A) in Variante al Piano Territoriale Paesistico di area vasta del bosco di Gallipoli- Cognato e Piccole Dolomiti Lucane, di cui al D.G.R. n. 512 del 18 marzo 2010.»

Si premette che la disposizione regionale qui censurata postula erroneamente la perdurante vigenza dell'art. 19 della legge regionale n. 20 del 1987, il quale, invece, è da ritenersi abrogato implicitamente dal codice dei beni culturali del 2004, e ciò in forza della legge cosiddetta «Scelba» n. 62 del 1953, stante la palese incompatibilità, riferita all'introduzione di varianti al piano territoriale paesistico, della norma regionale del 1987 rispetto alla successiva legislazione statale.

Ed invero, il codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004 ha introdotto, quale unico strumento idoneo a tali fini, la pianificazione paesaggistica congiunta tra Stato e Regione ai sensi degli articoli 135 e 143.

Infatti, spettando la materia della tutela del paesaggio, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, al legislatore nazionale, la sopravvenuta regolamentazione della materia con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comporta, a norma dell'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, l'abrogazione delle precedenti disposizioni

